

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1165 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha imposto il divieto di importazione nella Federazione russa (di seguito «Russia») di taluni prodotti dell'UE, inclusi gli ortofrutticoli. Il divieto ha creato una grave minaccia di turbativa sul mercato, a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al venir meno di un importante mercato di esportazione. Il 29 giugno 2016 il divieto è stato prorogato fino alla fine del 2017.
- (2) La Commissione ha reagito adottando una serie di misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Tra le misure rientrava il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione ⁽²⁾, che è stato successivamente prorogato e rafforzato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 932/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1031/2014 ⁽⁴⁾, (UE) 2015/1369 ⁽⁵⁾ e (UE) 2016/921 ⁽⁶⁾.
- (3) La produzione di colture non permanenti può essere adattata più facilmente, e pertanto i relativi produttori possono adattarsi più velocemente alla situazione di mercato. Sulla base del monitoraggio e della valutazione regolari della situazione del mercato dell'Unione, la Commissione conclude che la situazione sul mercato delle colture non permanenti (ortaggi e taluni tipi di frutta) è migliorata, dato che la maggior parte della produzione colpita dal divieto di importazione imposto dalla Russia si è riorientata e che, pertanto, i prezzi si sono stabilizzati.
- (4) Visto che le colture permanenti (taluni tipi di frutta) sono più rigide e che il loro adeguamento necessita di tempo, la situazione sui mercati di talune colture permanenti non è ancora migliorata in misura adeguata.
- (5) In tali circostanze, rimane reale la minaccia di turbative del mercato dell'Unione per talune colture permanenti, quali drupacee, agrumi, mele e pere, e occorre adottare misure adeguate che dovranno essere attuate fintantoché permarrà questa situazione.
- (6) Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) Pertanto, per alcune colture permanenti le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).

